



Comune di Possagno

telefono 0423 922 721 - fax 0423 922 799
Via Canova n. 70 - 31054 Possagno (TV)
Partita I.V.A. 01970840268

Protocollo n. 7447 / 8066
Possagno, 3 dicembre 2018

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (Articolo 30 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la richiesta formulata dall' ing. Paolo Andreatta con studio ap Possagno in Via Alla Croce n. 11 in data 07.11.2018 con protocollo 7447 – con la quale viene chiesto un certificato di destinazione urbanistica;

VISTO il vigente strumento urbanistico, con regolamento edilizio, il Piano di Assetto del Territorio vigente e relative norme, il Piano degli Interventi con le norme ad esso allegate;

VISTI il 2° e 3° comma dell'articolo 30 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e il 3° comma dell'articolo 6 della Legge 15.05.1997, n. 127;

CERTIFICA

1. Che l'area censita in Catasto: Comune di Possagno - Foglio n. 11 Mappale 160 non risulta inclusa in alcuna lottizzazione ed è classificata:

- nel Piano Regolatore Generale (PRG) vigente nella seguente Z.T.O. ZONA E Agricola sottozona E1
- nel Piano degli Interventi adottato (P.I.) nella seguente Z.T.I.O. "Territorio agricolo di particolare connessione naturalistica"

L'area risulta inoltre essere soggetta ai seguenti vincoli e all'interno delle aree ai sensi degli artt. 7.1 – 7.2 – 8 – 11 – 14 - 24.2 – 39.2

2. Che l'area censita in Catasto: Comune di Possagno - Foglio n. 11 Mappale 1131 non risulta inclusa in alcuna lottizzazione ed è classificata:

- nel Piano Regolatore Generale (PRG) vigente nella seguente Z.T.O. ZONA E Agricola sottozona E1
- nel Piano degli Interventi adottato (P.I.) nella seguente Z.T.I.O. "Territorio agricolo di particolare connessione naturalistica"

L'area risulta inoltre essere soggetta ai seguenti vincoli e all'interno delle aree ai sensi degli artt. 7.1 – 7.2 – 8 – 11 – 14 - 24.2 – 34.2 - 39.2

3. Che l'area censita in Catasto: Comune di Possagno - Foglio n. 11 Mappale 1133 non risulta inclusa in alcuna lottizzazione ed è classificata:

- nel Piano Regolatore Generale (PRG) vigente nella seguente Z.T.O. ZONA E Agricola sottozona E1
- nel Piano degli Interventi adottato (P.I.) nella seguente Z.T.I.O. "Territorio agricolo di particolare connessione naturalistica"

L'area risulta inoltre essere soggetta ai seguenti vincoli e all'interno delle aree ai sensi degli artt. 7.1 – 8 – 11 14 - 24.2 - 39.2

Valgono le prescrizioni contenute negli articoli 38 delle "Norme Tecniche d'Attuazione" del Piano Regolatore Generale, adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 61 del 19.12.1988 e approvato dalla Regione Veneto con delibera n. 3608 del 22.6.1990 e successive varianti.

Valgono inoltre le prescrizioni contenute negli articoli 33 - 34 e delle "Norme Tecniche Operative" del Piano degli Interventi, adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 33 del 30.07.2018;

ARTICOLO 38 N.T.A. del PRG, vigente - ZONE E) - AGRICOLE

L'edificazione nelle zone agricole e' regolamentata dalla legge Regionale 24/85, cosi' come integrate dalle presenti norme e dalle norme ex DGR 2490 /1998 (Piano di Area del Grappa).

In queste zone sono ammessi solo gli interventi edificatori relazionati alla conduzione del fondo, nonche' il cambio di destinazione d'uso.

... omissis ...

In queste zone l'edificazione e' condizionata dalla presenza delle opere di urbanizzazione primaria essenziali relativamente al fabbricato oggetto della domanda di Permesso di Costruire (strada di accesso - acquedotto - pozzo artesiano - fognatura o impianto specifico di depurazione - rete elettrica).

In tutte le sottozone agricole, la nuova edificazione - ancorche' ammessa - il riaccorpamento degli edifici legittimi esistenti dovranno essere possibilmente collocati in aree gia' interessate da impegni edilizi preesistenti e comunque entro ambiti che garantiscano la massima tutela dell'integrita' del territorio agricolo.

Valgono i seguenti indici (per quanto non in contrasto con gli indici specifici delle sottozone).

FABBRICATI RESIDENZIALI: (art.2d - L.R. 24/85).

- Tipologia edilizia: conseguente alle tipologie emergenti nella zona agricola e codificate nei "Sussidi Operativi (P.A. del M. del Grappa).



- Altezza fabbricati: non potranno superare i tre piani.
Dovranno comunque essere sempre rispettate le altezze max previste dai "Sussidi Operativi" di cui sopra.
- Distanza dalle strade: Secondo le norme del D.M. 1 Aprile 1968, (anche se non codificate in grafia di P.R.G.)
- Distacco tra i fabbricati residenziali della stessa proprietà: minimo mt. 20.00.
Sono ammesse distanze inferiori, ovvero costruzioni in aderenza nel rispetto delle norme di cui ai "Sussidi Operativi" citati.
- Distacco tra i fabbricati residenziali di altra proprietà: mt. 15.00.
Tale distanza può essere ridotta a mt. 10.00 in caso di preesistenze che non rispettino le distanze dai confini sotto riportate.
- Distanza dai confini di proprietà: 8.00 mt.
Ai fini volumetrici non vengono computati i portici con sovrastanti corpi chiusi realizzati secondo le tipologie dei fabbricati agricoli storicamente rilevati esistenti in zona agricola, così come codificati nei "Sussidi Operativi" del Piano di Area del Grappa fino ad un massimo del 25% della superficie coperta.
FABBRICATI A SERVIZIO DELLA PRODUZIONE:
La nuova edificazione è condizionata:

- alla dimostrazione da parte del richiedente di un rapporto organico con la funzione produttiva dell'azienda e tale da costituire un miglioramento fondiario della stessa.
Devono pertanto essere allegati alla domanda di concessione:
- la planimetria catastale dell'intera proprietà con superfici e colture in atto alla data di presentazione;
- la carta geopedologica ed agronomica indicante le caratteristiche geofisiche e climatiche del terreno;
- il Piano di spesa di investimento relativamente alla nuova organizzazione produttiva del fondo, alle colture e alle attrezzature di produzione che dimostrino la convenienza economica dell'intervento.

Nelle zone non comprese all'interno del Piano d'Area ex DGR 2490/1998 la costruzione è ammessa nei limiti massimi di copertura pari al 3,5% della superficie del fondo agricolo (fatte salve le limitazioni contemplate nelle specifiche sottozone).

Tale limite massimo del 3,5% può essere superato fino al limite massimo del 5% nei seguenti casi:

a) A seguito di presentazione di piano agricolo aziendale - redatto ai sensi del presente articolo e conforme al piano zonale agricolo.

Tale piano di sviluppo aziendale deve essere approvato con deliberazione consiliare.

Tale certificazione dovrà contenere le attestazioni di cui sopra.

Il rilascio della concessione di tali nuovi annessi rustici è espressamente condizionata dall'utilizzo prioritario delle preesistenze e al loro recupero tipologico così come normato dai "Sussidi Operativi".

A) Annessi Rustici (art. 2/e - L.R. 24/85)

- Distanza dai confini di proprietà: = 10.00 mt.
- Distanza dai fabbricati di altra proprietà: 10.00 mt.
- Distanza da altri fabbricati ad uso produttivo stessa proprietà: mt. 10.00 ovvero in aderenza.
- Distanza dai fabbricati residenziali: mt. 10.00
- Altezza massima: dovranno comunque essere rispettate le altezze previste dai "Sussidi Operativi".

È ammessa la costruzione in aderenza all'edificio residenziale principale o ad altri annessi rustici preesistenti, purché il progetto sia redatto in conformità alle tipologie emergenti della zona (codificate nei "Sussidi Operativi").

B) Allevamenti aziendali connessi con la conduzione del fondo. (art. 2/e - L.R. 24/85).

Si richiama la lettera C)

C) Allevamenti zootecnici "intensivi" ed impianti di acquacoltura. (art. 2/g - L.R. 24/85).

Ad integrazione delle disposizioni dell'art. 6 (II e III comma) della legge R.24/85, così come integrati dalla D.G.R. 7949 del 22/12/1990 e n. 3733/92, si danno i seguenti indici:

- Sf = Superficie fondiaria minima - 30.000 mq. costituente un'unica figura geometrica.

- Uf = Indice di utilizzazione fondiaria = 0,15 mq./mq.

- Distanze in base alla D.G.R. 7949/1990 e 3733/1992 del P.R.R.A. vigente.

- Df = Distanza dagli edifici residenziali di proprietà = ml. 20.00

Distanze da confini da nuclei abitativi Z.T.O.

Bovini	m. 100	m. 150	m. 200
Avicunicoli	m. 100	m. 200	m. 300
Suinicoli	m. 150	m. 300	m. 500

FABBRICATI NON PIU' FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DEL FONDO.

Le schede di censimento dei fabbricati in zona agricola (art. 12 L.R. 24/85) individuano i fabbricati non più funzionali alle esigenze del fondo.

Per tali fabbricati sono ammesse le destinazioni d'uso di cui al presente art. 38 punti a) - b) .

Sono altresì ammesse le eventuali destinazioni specifiche contenute nelle schede di indagine approvate con D.G.R. 3068/90.

INTERVENTI SULL'ESISTENTE EDIFICATO IN ZONA AGRICOLA - PRIORITA'

In tutte le zone agricole l'eventuale applicazione degli articoli 3 (nuove edificazioni) e/o 5 - della legge R. 24/85 -(edificabilità nelle aree con preesistenze) - ancorché ammessa - è espressamente condizionata dalla preliminare attuazione degli interventi sull'edificato (esistente sul fondo) così come definiti dal presente P.R.G. attraverso l'applicazione dei "gradi di protezione".

Ai sensi dell'art. 12 della legge R. 5 marzo 1985 n. 24, gli interventi su tutti i fabbricati esistenti di particolare pregio ambientale e/o architettonico in zona agricola sono regolamentati dalle disposizioni contenute nella scheda di censimento dei singoli edifici approvate con D.G.R. n. 3068/90.

... omissis ...

Ampliamenti dell'esistente residenziale

a) Per i fabbricati residenziali: ampliamenti del 20% dell'esistente purché tale ampliamento sia giustificato da motivi di carattere igienico, sanitario e da richiesta di adeguamento delle preesistenze alle tipologie agricole codificate nei "Sussidi Operativi" citati, e nel rispetto dell'art. 4 L.R. 24/85.

Per le tipologie monocellulari ad uno o due piani - così come individuate nei "Sussidi Operativi" - purché nel rispetto delle prescrizioni di cui sopra è ammesso comunque l'ampliamento fino a mq. 25 di superficie lorda di pavimento.

L'ampliamento potrà comunque al massimo raggiungere una volumetria complessiva (esistente+ampliamento) di 800 mc.

Nel caso di fabbricati tipologicamente rilevanti - ancorché non identificati nelle schede d'indagine - l'ampliamento potrà essere concesso esclusivamente usufruendo della parte rustica del fabbricato e secondo le prescrizioni dei rispettivi gradi di protezione, così come interpretati dai "Sussidi Operativi" citati.

Quanto sopra è estendibile anche ai fabbricati non più funzionali alle esigenze del fondo e/o non stabilmente abitati.

Gli ampliamenti di cui sopra, nonché gli ampliamenti ex art. 4 e 5 L.R. 24/85 possono essere realizzati nei seguenti casi e secondo le seguenti modalità in sintonia con gli schemi previsti dai "Sussidi operativi" sopra citati.

a) Presenza di annesso rustico in aderenza alla residenza;

L'ampliamento deve usufruire delle strutture edilizie e delle volumetrie dell'annesso fino al raggiungimento delle volumetrie di progetto, che non potranno comunque superare gli 800 mc..

b) Presenza di annesso rustico non aderente alla residenza, ma facente parte di un unico aggregato abitativo.

L'ampliamento dovrà essere realizzato in aderenza alle preesistenze residenziali.

Le demolizioni non si applicano ai fabbricati di particolare pregio ambientale, codificati nelle schede d'indagine.

c) Inesistenza di annessi rustici.

L'ampliamento dovrà essere realizzato in aderenza alla preesistenza abitativa.

Nei casi a) e b) sono ammessi ampliamenti che non utilizzino la parte rustica a condizione che il richiedente alleggi alla domanda di concessione una dichiarazione I.P.A. oppure dichiarazione dell'interessato, redatta nella forma di legge, attestante che l'annesso rustico è necessario alla conduzione del fondo.

... omissis ...

Le zone di tipo "E" sono distinte ai sensi dell'art. 11 della legge R. 24/85 in quattro sottozone così definite:

ZONE "E1" N.T.A. del P.R.G. vigente - agricole di produzione tipica e specializzata

- **FABBRICATI RESIDENZIALI**

In queste zone sono ammessi solo gli interventi di cui ai punti a, b, c, d, dell'art. 31 della legge 457/78 e cioè:

- Manutenzione ordinaria;
- Manutenzione straordinaria;
- Restauro e risanamento conservativo;
- Ristrutturazione edilizia, così come definiti dalle presenti N.T.A. del R.E..

Sono altresì ammessi:

- La demolizione e ricostruzione in loco dei fabbricati esistenti per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità. (art. 4 L.R. 24/85)
- Sono altresì ammessi gli ampliamenti fino a 800 mc. ai sensi dell'art. 4 della legge R. 24/85, purché il fabbricato sia stabilmente abitato da almeno sette anni.
- Sono altresì ammessi aumenti del precedente limite massimo fino a 1200 mc. per usi agroturistici ai sensi della legge R. 31/1/1975, n. 21, con le stesse modalità di cui sopra.

- **ANNESI RUSTICI E ALLEVAMENTI AZIENDALI - ESISTENTI**

Questi fabbricati purché connessi alla coltivazione del fondo possono essere ristrutturati e ampliati in funzione di una migliore organizzazione aziendale.

L'ampliamento ammesso non potrà superare il 50% delle superfici lorde esistenti.

Non potrà comunque essere superato l'indice di copertura di cui al successivo punto (3% del fondo agricolo)

- **ANNESI RUSTICI E ALLEVAMENTI AZIENDALI A SERVIZIO DEL FONDO.**

La costruzione di nuovi annessi rustici - e' condizionata ai requisiti soggettivi del possesso di almeno il 50% delle superfici minime di cui all'art. 3 punto 3 della legge R. 24/85.

La costruzione e' altresì ammessa nei limiti massimi di copertura pari al 2,0 % della superficie del fondo agricolo.

In questa zona non sono ammessi nuovi fabbricati per allevamenti zootecnici intensivi né, gli insediamenti di tipo agroindustriale e di acquacoltura ex art. 2g L.R. 24/85.



- L.R. art. 50/1 lett. d) par 3

Le trasformazioni del territorio agricolo sono disciplinate dagli articoli 43 – 44 – 45 della L.R. 11/2004.

Il P.I. suddivide il territorio agricolo nelle seguenti Z.T.I.O.:

- Territorio agricolo a prevalente destinazione produttiva
- Territorio agricolo di particolare tutela (riqualificazione e valorizzazione)
- Territorio agricolo di connessione naturalistica

Il territorio agricolo a prevalente destinazione produttiva

Attuazione del P.I.

Ai sensi dell'art. 44/1 della L.R. 11/2004 nella zona agricola sono ammessi esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola e, quindi, le residenze dell'imprenditore agricolo, titolare dell'azienda agricola, nonché le strutture agricolo-produttive come definite dal provvedimento della Giunta Regionale ex art. 50/1 lett. d) par. 3, strutture agricolo – produttive che, qui di seguito, si richiamano:

- strutture e manufatti per l'allevamento di animali o per la coltivazione, la protezione o la formatura delle colture;
- strutture per il ricovero di macchine ed attrezzature agricole, officine di manutenzione e magazzini utensili per lo svolgimento dell'attività agricola aziendale;
- manufatti ed impianti per il deposito e/o la conservazione delle materie prime (mangimi, lettini, foraggi, imballaggi, fertilizzanti, prodotti veterinari e fitosanitari, ecc.);
- impianti per la sosta, la prima lavorazione, la trasformazione, la conservazione o la valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento di animali;
- strutture ed impianti per l'esposizione, la promozione, la degustazione e la vendita dei prodotti aziendali;
- strutture ed impianti aziendali per attività di ricezione con finalità ricreative, culturali e didattiche, comunque in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività aziendali;
- locali da adibire ad uffici, mense, spogliatoi, servizi da utilizzarsi esclusivamente da parte di dipendenti dell'impresa agricola;
- opere ed impianti aziendali destinati all'approvvigionamento idrico ed energetico, alla regimazione delle acque, alla bonifica e alla viabilità;
- opere ed impianti destinati allo stoccaggio e/o trattamento delle deiezioni zootecniche e dei residui delle attività di trasformazione aziendali;
- piccole attività di artigianato di servizio o artigianato artistico.

L'applicazione di parametri edilizi ed urbanistici deve essere estesa all'intero fondo rustico di pertinenza di ogni singola azienda agricola.

33.1 - Le strutture residenziali.

- L.R. 11/2004 art. 44/1 - 45
- L.R. 24/85 e 57/1978. (abrogate)

Le nuove strutture residenziali sono ammesse purché:

sia istituito sul fondo, ai sensi dell'art. 45/1 della L.R. 11, un vincolo di non edificazione, trascritto presso la Conservatoria.

Sono fatti salvi i vincoli ex L.R. 24/85 e 57/1978 e, pertanto, il vincolo ex art. 45/1 L.R. 11/04 dovrà espressamente richiamare l'inesistenza.

Ed inoltre,

- Non devono esistere edifici residenziali inutilizzati totalmente, o parzialmente (anche se gravati da grado di protezione).
- Non deve sussistere la possibilità di trasformare, a fine residenziale, l'eventuale parte rustica che sorge in aderenza, o in contiguità, all'abitazione già esistente.
- Non deve sussistere la possibilità di trasformare, a fini residenziali, un annesso rustico non contiguo.

Tutte le nuove edificazioni ad uso abitativo devono essere realizzate in armonia con i caratteri tipologici e formali degli edifici rurali più rappresentativi della cultura locale e devono comunque presentare caratteristiche formali, stilistiche e strutturali tali da garantire una grande semplicità negli esiti edilizi, rispettando i parametri urbanistici sotto indicati.

- Altezza dei fabbricati: non superiore a ml. 7,00. Nel caso di edificazione in aderenza a un edificio di altezza maggiore, la nuova costruzione potrà raggiungere l'altezza dell'edificio preesistente.
- Distanza dai confini di proprietà: non inferiore a ml. 5,00. È ammessa l'edificazione lungo il confine di proprietà, in aderenza ad altro edificio esistente.
- Distanza dal ciglio della strada pubblica: non inferiore a ml. 20,00.
- Distacco tra fabbricati, o tra corpi di fabbrica: non inferiore a ml. 10,00. È consentito un distacco inferiore, qualora i fabbricati preesistenti nei lotti finitimi all'edificio da edificare, o da ampliare, e prospicienti il medesimo, siano a una distanza inferiore a ml. 5,00 dal confine comune. In tale caso è permessa l'edificazione mantenendo il rispetto della distanza di ml. 5,00 dal confine di proprietà e un distacco tra i fabbricati non inferiore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo assoluto di ml. 6,00, in caso di pareti e parti di pareti non finestrati che si fronteggiano.

33.1.1 - Case di abitazione esistenti.

Per le abitazioni esistenti, non funzionali alla conduzione di un fondo di pertinenza, sono ammessi solo gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, i restauri e la ristrutturazione, nonché, fatti salvi gli edifici di pregio oggetto di specifica schedatura e quelli comunque soggetti a vincolo monumentale e artistico, la demolizione e la ricostruzione in loco per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità.

Ove i fabbricati demoliti insistono nelle fasce di rispetto di cui al precedente capo 3 (stradali, fluviali ecc.) la ricostruzione dovrà avvenire al di fuori della stessa fascia, rispettando la minore distanza del sedime originario.

33.1.2 – Ampliamenti edilizi

Non sono ammessi ampliamenti dell'esistente edificato in zona agricola al di fuori della possibilità ammessa dall'art. 44 comma 5 L.R. 11/2004.

Gli ampliamenti, fino ad un limite massimo di mc. 800 lordi, debbono intendersi "una tantum" e, quindi, comprensivi degli ampliamenti autorizzati ai sensi della L.R. 24/85, e della L.R. 58/78, nonché degli ampliamenti ex L.R. 8 luglio 2009 n° 14 e s.m.i..

Sono fatte salve le limitazioni in aree PAMAG.

Tutti gli ampliamenti devono comporsi armonicamente con le preesistenze e devono essere tali che l'edificio che ne deriva, assunto nella sua globalità, risulti coerente nelle sue parti. Non si devono prevedere poggioli e terrazze a sbalzo, le coperture devono rispettare le caratteristiche e gli elementi costitutivi dell'edificio preesistente.

Negli interventi di ristrutturazione e/ o ampliamento degli edifici esistenti devono essere demolite le superfetazioni non omogenee ai caratteri tipologici e ai profili dell'edificio originario. Le quantità edilizie demolite, se regolarmente assentite, possono essere recuperate nel quadro delle trasformazioni previste.

Sono sempre fatte salve le limitazioni di cui al precedente art. 23.



33.1.3 – Locali interrati o al di fuori del sedime del fabbricato principale

Sono ammessi in queste zone i locali interrati purché ad esclusiva destinazione di autorimessa/garage dell'unità abitativa che ne sia sprovvista.

Dovranno rispettarsi le seguenti dimensioni massime:

- superficie netta di pavimento: mq.30;
- altezza: ml. 2,40;
- distanze dai fabbricati: a confine ovvero a mt. 5,00.

Tali locali potranno essere collocati anche al di fuori del sedime del fabbricato principale.

Non sono, comunque, ammesse rampe di accesso con pendenze superiori al 5%.

33.1.4 – Edifici di valore storico ambientale

Si intendono tali, gli edifici, residenziali e non, censiti ai sensi dell'art. 43/1a L.R. 11/2004. In tali edifici, in relazione a quanto riportato nelle apposite schede di rilevamento, di cui all'allegato "Schede progetto edifici di valore storico testimoniale" delle presenti N.T.O., sono ammessi, per ogni edificio, solo gli interventi specifici afferenti alle categorie di intervento.

L'istanza di titolo abilitativo, inerente ad ogni intervento di trasformazione del territorio previsto entro un raggio di ml. 50,00 dagli edifici di valore storico-ambientale deve essere corredata da una relazione, costituita da un testo scritto e da un'ampia ed esaustiva documentazione, grafica e fotografica, volta a illustrare e a evidenziare quali nuovi rapporti, oggetto dell'istanza di titolo abilitativo, vengono istituiti con l'ambiente circostante e/o le preesistenze a seguito dell'intervento.

33.1.5 - Adeguamento dei vani abitabili.

L'adeguamento dei vani abitabili esistenti, con esclusione dei garage, delle cantine, dei depositi, all'altezza minima interna di ml. 2,70 è sempre consentito, nel rispetto della volumetria concedibile, e non viene considerato nella verifica del distacco tra i fabbricati e dai confini, anche se comporta una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, purché la stessa non superi complessivamente mt. 0,80.

33.1.6 - Aree piantumate di pertinenza delle abitazioni agricole e delle altre abitazioni.

Allo scopo di salvaguardare e migliorare le caratteristiche agricole e paesistiche del territorio, la domanda di *Permesso di Costruire* per le nuove costruzioni e ampliamenti deve essere corredata da un progetto di sistemazione delle aree scoperte (giardini, orti, broli, aie, prati, zone di servizio, ecc.), nel quale devono essere chiaramente descritte sia le essenze arbustive ed arboree esistenti, sia quelle previste. Tali aree devono avere i requisiti quantitativi e dimensionali di seguito descritti.

- Per le abitazioni agricole, la superficie delle aree piantumate deve essere non inferiore a due volte la loro superficie coperta;

Le essenze arboree, di cui al precedente comma, devono rientrare, di norma, nell'elenco delle essenze arboree autoctone definite nel "Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale".

33.2 – Strutture agricole produttive.

- L.R. 11/2004 art. 44/5-6
- DGR 172/2010
- DGR 3178/2004
- DGR 329/2010

Le caratteristiche tipologiche e costruttive delle strutture agricole-produttive devono essere in armonia con i caratteri tipologici e formali degli edifici rurali più rappresentativi della cultura locale e devono comunque presentare caratteristiche formali, stilistiche e strutturali tali da garantire una grande semplicità negli esiti architettonici.

Parametri urbanistici:

- Altezza dei fabbricati: ml. 7,00, salvo diverse esigenze documentate (e comunque non superiori a mt. 8,00)
- Distanza dai confini di proprietà: non inferiore a ml. 10,00.
- Distanza dal ciglio della strada: non inferiore a ml. 20,00.
- Distacco tra i fabbricati: non inferiore a ml. 10,00.
- Distacco delle strutture residenziali: non inferiori a mt. 20,00

33.2.1 - Serre fisse

Sono ammesse nel limite di copertura del 50% del fondo di proprietà o disponibilità dell'imprenditore agricolo (L.R. 11/2004 art. 44/6)

Le modalità costruttive dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nell'apposito provvedimento della Giunta Regionale ai sensi del succitato art. 44/6 L.R. 11/2004 (DGR n° 172 del 03/02/2010).

33.2.2 - Serre mobili

Sono i manufatti destinati alla forzatura delle coltivazioni a terra purché non stabilmente ancorati a terra con opere murarie.

Si danno i seguenti parametri urbanistici:

- Distanza dai confini di proprietà: non inferiore a ml. 5,00;
- Distacco dalle abitazioni: non inferiore a ml. 10,00;
- Indice di copertura: 80% del fondo.

33.2.3 - Manufatti in legno/box per ricovero cavalli

Ai sensi art.44 della L.R.V. n. 11/2004 è ammessa la collocazione di box e recinzioni per il ricovero di cavalli ed equini in genere privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità e che non si configurino come allevamento, possono essere installati su terreni ricadenti nel territorio agricolo del P.I. nel limite massimo di mq. 30,00 di superficie coperta (SC), e con altezza media massima ml.3,50. Dovrà essere sempre rispettata la distanza minima di mt. 25,00 dalla più vicina unità abitativa non di proprietà, con esclusione della razza asinina animali che a causa del loro caratteristico verso del ruggire producono rumori molesti per cui le distanze dalla più vicina unità abitativa non di proprietà debbono essere elevate a mt. 50,00; per le deiezioni prodotte dagli animali è fatto obbligo la raccolta

giornaliera ed il loro deposito in specifico contenitore impermeabilizzato ricavato all'interno della superficie coperta ammessa e smaltite periodicamente in idoneo impianto. Distanze dal confine di proprietà mt.5,00.

Non è ammessa l'installazione dei manufatti in legno all'interno delle aziende agricole già dotate di strutture agricole-produttive a servizio del fondo, realizzate ai sensi della L.R. 24/85, ovvero della L.R. 58/1978, ovvero dell'art. 44 L.R. 11/2004.

Non è ammessa l'installazione di questi manufatti in legno nelle aree agricole comprese nell'ATO n° 1.

33.2.4 - Allevamenti zootecnici

La realizzazione di strutture agricole produttive destinate ad allevamento deve rispettare le prescrizioni di cui all'art. 44/8 – 44/9 della L.R. 11/2004, conformemente ai "contenuti operativi" di cui al provvedimento della Giunta Regionale ex art. 50/1 lett. d) par. 4 (DGR 3178/2004 - DGR 329/2010 – DGR 856/2012).

Ai sensi dell'art. 44 della L.R. 11/04 (così come specificato dalla DGR 329 citata) gli allevamenti sono così definiti:

a) Strutture agricole-produttive destinate ad allevamento.

Sono gli allevamenti in connessione con il fondo agricolo.

b) Allevamenti zootecnico-intensivi

Sono gli allevamenti privi di connessione con il fondo agricolo.

Il P.I. individua una ulteriore classificazione degli allevamenti di cui al precedente paragrafo a) in riferimento ai parametri della DGR 329/2010, della DGR 856/2012 e del decreto del Dirigente Regionale della Direzione Agroambiente e servizi per l'agricoltura n° 134 del 21/04/2008 e precisamente:

a1) Piccoli allevamenti di tipo familiare

Allevamenti per l'esclusivo consumo familiare con consistenza zootecnica complessiva inferiore ai 500 capi per le varie specie di piccoli animali da cortile e meno di 2 tonnellate di peso vivo per le specie equine, bovini, suini, ovini, caprini, con un massimo di 5 tonn. di peso vivo complessivo.

a2) Strutture agricole produttive

che superano i parametri di cui al precedente paragrafo a1, ma non superano il peso vivo medio dei limiti definiti in Tab.1 della Classe 1 (DGR 856/2012) qui di seguito riportata:

Classe	Allevamento	Peso vivo medio inferiore a
1	Bovini	120 tonnellate
	Suini	30 tonnellate
	Ovicapri	90 tonnellate
	Equini	90 tonnellate
	Avicoli	30 tonnellate
	Conigli	20 tonnellate
	altri	20 tonnellate

a3) Strutture agricole produttive che superano il peso vivo medio dei limiti definiti in Tab. 1 Classe 1 (DGR 856/2012).

Il P.I. disaggrega ulteriormente le strutture agricole produttive di cui al paragrafo a2) come segue:

a2.1) Strutture agricole produttive che superano i limiti del precedente punto a1, ma non superano il 50% del peso vivo medio dei limiti definiti in Tab.1 della Classe 1 (DGR 856/2012).

a2.2) Strutture agricole produttive il cui peso vivo medio è compreso tra il 50% e il 100% dei limiti definiti in Tab.1 della Classe 1 (DGR 856/2012).

Le distanze sono così definite:

tipologia	Confini di proprietà
a1	5 ml
a2.1	15 ml
a2.2	15 ml
a3	D.G.R. n. 856/2012
b	D.G.R. n. 856/2012

Ai fini della definizione delle distanze reciproche dalle civili abitazioni non funzionali all'azienda e dal limite di zona viene attribuito un punteggio sulla base delle seguenti tecniche di allevamento:

- a) Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema pulizia;
- b) Sistema di ventilazione;
- c) Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni.

Le distanze minime reciproche sono definite in funzione del punteggio e contenute nella DGR 856/2012.

Le distanze di cui sopra, per analogia a quanto indicato dalla citata DGR n. 856/2012, devono intendersi riferite alle strutture produttive dell'allevamento e quindi:

- ai ricoveri fissi di animali;
- alle aree di stabulazione libera.

Relativamente alle seguenti strutture produttive, le distanze dai fabbricati debbono rispettare le norme del Decreto legislativo 81/2008 allegato 4 punti 5 – 6:

- vasche scoperte di raccolta liquami;
- concimaie scoperte.

Il rispetto delle distanze deve intendersi "reciproco" nel senso che dovrà essere verificato sia per i nuovi allevamenti come per le nuove costruzioni e/o ampliamenti degli edifici adiacenti aventi destinazione diversa.

Tale valutazione verrà effettuata in sede di progetto edilizio.

Le nuove strutture agricole produttive, di cui sopra, sono condizionate al preventivo parere del U.L.S.S. competente.

Il progetto di nuova costruzione e di ristrutturazione dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:

- relazione tecnico-descrittiva del progetto e delle sue caratteristiche, con speciale riguardo al sistema dello smaltimento dei rifiuti, dei liquami e dei residui dell'allevamento;
- illustrazione motivata della localizzazione prescelta, in relazione soprattutto alla consistenza e alle caratteristiche del lotto, dell'unità fondiaria o del fondo di pertinenza urbanistica dell'intervento;
- indicazione delle caratteristiche dei corpi idrici superficiali, di cui alla L. 319/76 e successive modificazioni e integrazioni, presenti in un raggio di ml. 500,00, nonché della direzione dei venti dominanti;
- misure previste per prevenire, o contenere, l'inquinamento entro i limiti previsti dalle vigenti leggi.

Dismissione degli allevamenti zootecnici

Per gli edifici soggetti a demolizione in seguito alla dismissione di allevamenti zootecnici, anche non intensivi, per il raggiungimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica, è possibile ricorrere all'applicazione del credito edilizio. Gli interventi possono essere attuati a mezzo di P.U.A. o di accordo ex art. 6 L.R. 11/2004.

L'accordo di cui sopra dovrà definire, in particolare, l'area di "atterraggio" e quindi, sulla base dei parametri di cui al precedente art. 5.3 quantificare il "credito edilizio".

Concimaie.

La costruzione di concimaie deve avvenire nel rispetto delle stesse norme previste per il tipo di allevamento a servizio del quale vengono destinate. Esse devono garantire idonei requisiti di igienicità, dimensione e capienza adeguata l'utilizzo previsto, posizionarsi sottovento rispetto ai fabbricati residenziali esistenti ed essere schermate da alberature lungo la viabilità pubblica.

33.2.5 - Aree piantumate di pertinenza delle strutture agricole produttive.

La superficie di queste aree deve essere maggiore o uguale a 0,5 volte la superficie del sedime del fabbricato esistente, o di progetto ed, in ogni caso, non inferiore a mq. 500,00, con presenza di almeno 5 piante autoctone ogni mq. 100,00.

Le attrezzature di tipo aziendale e/o interaziendale di servizio all'agricoltura devono essere interamente circondati da piantate o filari costituiti da alberi aventi altezza non inferiore a ml. 3,00, e interasse tra pianta e pianta non superiore a ml. 5,00.

Per la creazione di tali piantate, o filari, devono essere utilizzate essenze arboree autoctone elencate nell'allegato "Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale".

33.2.6 - Recinzioni.

Sono ammesse esclusivamente le recinzioni delle aree di pertinenza dei fabbricati, conseguenti a nuova edificazione o a ristrutturazione d'edifici esistenti. Saranno di semplice delimitazione o di protezione, nel rispetto dei caratteri paesistici e ambientali delle zone agricole.

Non possono quindi essere costruiti manufatti tendenti a modificare gli elementi preesistenti, a eliminare e/o precludere i sentieri e i percorsi in genere, ivi comprese le servitù, gli allineamenti arborei, le tracce naturali del terreno, le visuali significative.

33.2.7 - Strade e nuovi accessi per il collegamento dei fondi.

La viabilità carrabile e pedonale esistente deve essere conservata attraverso interventi finalizzati alla manutenzione della struttura e della forma dei percorsi.

Le modifiche necessarie all'assetto delle stesse, ivi compresi gli allargamenti, la sostituzione dei materiali, le recinzioni prospicienti, devono essere oggetto di attente valutazioni progettuali e devono comunque essere subordinate al rilascio del relativo titolo abilitativo.

Le nuove strade necessarie al collegamento dei fondi devono prioritariamente utilizzare i tracciati già esistenti (capezzagne). Qualora questo non sia possibile, devono essere previsti tracciati e modalità costruttive atti a garantire un corretto inserimento ambientale.

La creazione dei nuovi accessi alla viabilità pubblica può essere consentita solo nel caso di riscontrate necessità, per una più razionale organizzazione del fondo rustico.

33.3 - Attività commerciali, o similari, di servizio all'agricoltura.

Le attività commerciali o similari a servizio dell'azienda sono ammesse se conformi al Piano Aziendale di cui all'art. 44/2 della L.R. 11/2004.

33.3.1 - Attività industriali, artigianali, commerciali.

All'interno del territorio agricolo, è escluso l'insediamento di attività industriali, artigianali e commerciali.

Sono ammesse solo le attività artigianali di servizio e/o artistico purché insediate su strutture edilizie preesistenti e purché non impieghino più di due addetti compresi i titolari.

Le superfici nette adibite a tali attività non potranno in ogni caso superare i 150 mq.

Le attività, insediate alla data di adozione del presente P.I. possono essere mantenute anche se in contrasto con le destinazioni di zona purché censite, ai sensi del precedente art. 30.

Art. 34 – Territorio agricolo di particolare tutela

PATI art. 74 N.T.

34.1 – Territorio agricolo di particolare tutela, riqualificazione e valorizzazione

Il P.I. individua l'area antistante il Tempio Canoviano compresa tra la strada Pedemontana e le aree urbanizzate del centro come area di particolare tutela.

Per queste parti di territorio agricolo debbono rispettarsi le seguenti norme:

- gli interventi di cui all'art. 44/1 L.R. 11 debbono di norma essere previsti all'interno dell'azienda agricola nella parte comprese nel territorio agricolo di valenza produttiva non interessato da particolari tutele.

– non sono ammessi gli interventi ex art. 44/4a L.R. 11/2004.
Sono sempre fatte salve le norme di cui al precedente art. 23.

34.2 – Territorio agricolo di connessione naturalistica

– PATI art. 79 N.T

Per queste parti di territorio agricolo debbono rispettarsi le norme di tutela di cui al precedente articolo, nonché le norme di cui al precedente art. 23.

VINCOLI:

Art. 7 – Vincolo paesaggistico

- Convenzione Europea sul Paesaggio – 19 luglio 2000
- D. Lgs 42/2004 parte III
- D.G.R.V. 986 del 14/03/1996
- L.R. 63/1994 art. 9
- P.T.C.P. art. 26
- P.A.T.I. art. 12 N.T.
- D.Lgs 42/2004 art. 142/2

In tutte le aree assoggettate a vincolo paesaggistico, gli interventi di trasformazione del territorio dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie tradizionali;
- b) salvaguardia delle tipologie architettoniche storicamente rilevanti;
- c) recupero delle tecniche e dei materiali tradizionali;
- d) recupero a tutela delle specie arboree esistenti autoctone.

Il "Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale" elenca le specie arboree autoctone a cui fare riferimento.

Sugli immobili esistenti sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a) b) c) d) dell'art. 3 DPR 380/2001.

Sono ammessi interventi di reinterpretazione delle tipologie tradizionali, purché in accordo con la competente Sovrintendenza.

Ai centri storici perimetrali ex L.R. 80/80 (e, quindi, antecedentemente alla data del 6 sett. 1985) non si applicano le disposizioni previste dall'art. 142/1 D.Lgs. 42/2004.

7.1 – Vincolo paesaggistico - Corsi d'acqua.

- D. Lgs 42/2004 parte III
- P.A.T.I. art. 18 N.T.
- DGRV 986 del 14/03/1996
- LR 63/1994 art.9
- LR 30/2016 art.68.

Il P.I. individua il vincolo paesaggistico lungo i corsi d'acqua vincolati.

Le fasce di rispetto dei corsi d'acqua vincolati dovranno essere piantumate a verde almeno per una quota pari al 10% della stessa. Gli interventi edilizi ammissibili in tali fasce dovranno espressamente graficizzare nelle tavole progettuali le aree relative piantumate a verde.

Gli interventi edilizi – ancorché ammessi – dovranno rispettare le distanze di cui al successivo art. 17.

Ai sensi dell'art.68 della L.R. 30 dicembre 2016 n°30:

"Gli interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque possono essere eseguiti senza necessità di autorizzazione paesaggistica e della Valutazione di Incidenza Ambientale (DPR 8 settembre 1997 n.357)".

7.2 – Vincolo paesaggistico - Aree boscate

- D.P.R. 380/2001 art. 3
- D. Lgs n. 22/2004 art. 142/1g
- L.R. 31/10/1994, n. 63 – Art. 9

Il P.I. acquisisce e affina i perimetri del PATI.

Gli interventi edilizi ammessi in queste aree saranno solo quelli di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 (senza demolizione con ricostruzione).

–Gli interventi di tipo silvicolturale negli ambiti forestali dovranno tendere ad un progressivo miglioramento delle peculiarità ecologiche e ambientali caratteristiche di ogni ambito.

–I Piani economici di riassetto forestale devono tenere in considerazione le prescrizioni di cui sopra, in particolare le aree boscate non potranno essere oggetto di manomissioni che comportino tagli non programmati delle alberature.

Nuove piantumazioni dovranno essere improntate all'uso esclusivo di essenze autoctone, (di cui l'allegato "prontuario per la qualità architettonica e mitigazione ambientale" propone un elenco).

Art. 8 - Vincolo idrogeologico - forestale

- PATI art. 14 N.T.
- R.D. 30/12/1923 n° 3267
- R.D. 16/05/1926 n° 1126 (Regolamento)
- L.R. 52/1978

La Tavola 1.2.2 del P.I. – Carta dei Vincoli – affina i perimetri del vincolo idrogeologico-forestale derivanti dal P.A.T.I..

Le opere da realizzarsi nell'ambito delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e forestale sono subordinate all'autorizzazione preventiva di cui al R.D. 30/12/1923 n° 3267 e della legislazione regionale in materia.

Art. 11 – Vincolo sismico

- D.G.R. 96/CR del 17 agosto 2006
- O.P.C.M. 3274 del 20/03/2003
- D.C.R. n. 67 del 03/12/2003
- OPCM 3519 del 28/04/2006
- D.G.R. 22/01/2008 n° 71
- PATI N.T. art. 15
- D.G.R. 3308 del 4/11/2008 (abrogata)
- D.M. 14/01/2008
- DGRV 1572/2013 (Microzonazione Sismica di 3° livello)

Il territorio comunale è classificato sismico, (grado 2) in base alla Delibera Consiliare Regionale. n. 67 del 3/12/2003, con i criteri generali di classificazione delle zone sismiche, allegati all' O.P.C.M. 28 aprile 2006, n. 3519, e della mappa di pericolosità sismica su scala regionale di cui alla D.G.R. n. 71 del 22/1/2008 ed ai cui contenuti va fatto riferimento.

Il P.I. (TAV. 1.3.3 Carta della fragilità) provvede, ai sensi della D.G.R. 3308/2008, a graficizzare le zone omogenee in prospettiva sismica, in affinamento alla classificazione ex D.C.R. 67/2003 (Zonizzazione sismica) allegata al PATI.

Tale zonizzazione individua due sottozone, che coincidono tra di loro, così definite:

- aree stabili suscettibili di amplificazioni sismiche;
- aree suscettibili di instabilità.

Tali sottozone si inseriscono nel contesto della idoneità ai fini edificatori (Capo V).

Il P.I. ha provveduto, altresì, ad elaborare, ai sensi della DGRV 1572/2013 la "Microzonazione sismica di 1° e 3° livello".

La citata "micro zonazione" individua le aree di particolare criticità dal punto di vista geologico – geomorfologico – geotecnico.

I progetti edilizi dovranno in tal senso dichiarare esplicitamente la sottozona sismica nella quale sono previsti: le soluzioni tecniche adottate, ai sensi del D.M. 14/01/2008 (*Norme Tecniche per le costruzioni*).

Art. 14 - Elettrodotti / Fasce di rispetto

- P.A.T.I. art. 35 N.T.
- L.R. n. 27/ del 30/07/1993
- DGR n. 1526 del 11.4.2000
- DGR n. 1432 del 31.5.2002
- DGR n. 3617 del 28.11.2003
- L.R. n. 1 del 9.1.2003
- D.M. 381/1998
- L.R. 48 del 22/10/1999
- Legge 36/2001
- Decreto 29/5/2008 Min. Ambiente

L'individuazione planimetrica delle fasce di rispetto del P.I. è quella determinata in applicazione delle attuali disposizioni statali e regionali in materia.

L'eventuale variazione e/o abrogazione di tali disposizioni comporta l'automatica applicazione delle nuove norme statali regionali vigenti, anche in caso di contrasto con le fasce di rispetto graficizzate nel P.I..

Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale e statale in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi magnetici generati da elettrodotti eccedenti i limiti di esposizione e dei valori di attenzione di cui alle disposizioni vigenti, non sono di norma consentiti:

- aree verdi attrezzate ed aree di gioco per l'infanzia.
- ambienti abitativi
- ambienti scolastici
- asili nido e scuole per l'infanzia
- ospedali
- luoghi con permanenza di persone per tempi superiori a 4 ore.

Per gli edifici esistenti nella fascia di rispetto sono ammissibili solo gli interventi di manutenzione, restauro-risanamento, e ristrutturazione edilizia, (senza demolizione e ricostruzione) nonché gli interventi di sola demolizione.

Art. 24 - Idoneità geologica-idraulica ai fini edificatori

- P.A.T.I. art. 45 e art. 46
- D.M. 14.01.2008
- PATI - N.T. - Capo III
- L. 64/74
- D.M.LL.PP dell'11.03.88
- Circ. del M.LL.PP del 24 settembre 1988, n. 30483
- D.M. 14.09.2005
- D.G.R.V. 1322 del 10.05.2006
- D.Lgs. 152/2006 art. 115, comma 1
- D.G.R.V. n°1841 del 19.06.2007
- R.D. 368/1904 art.133
- DGRV 1572/2013.

NORME GENERALI

Le disposizioni del presente capo 5 fanno riferimento alla Tav.1.3.3 - Carta della Fragilità -In questa tavola vengono individuate e rappresentate cartograficamente le condizioni di fragilità delle risorse del territorio, il rischio per gli insediamenti e per l'ambiente, le condizioni di criticità, derivanti dalle analisi e dai dati contenuti nel quadro conoscitivo del P.I..

La Compatibilità geologica ai fini urbanistici

La Compatibilità Geologica ai fini urbanistici deriva dalla elaborazione dei dati del Quadro Conoscitivo Geologico: Carta Litologica, Idrogeologica, Geomorfologica.

Nella Carta viene evidenziata la diversa attitudine del territorio a recepire gli interventi urbanistici e la loro compatibilità con lo stesso. L'uso del territorio, infatti, risulta strettamente collegato alle condizioni morfologiche, idrografiche, idrauliche e idrogeologiche, nonché agli interventi antropici già realizzati.

La Carta individua due Classi di idoneità ai fini urbanistici:

- Aree idonee a condizione;
- Aree non Idonee.

Inoltre sono perimetrate le zone classificate come "aree a dissesto idrogeologico" e le "Zone omogenee in prospettiva sismica"

24.1 - Aree idonee "a condizione".

Tabella - AREE IDONEE A CONDIZIONE - Sottoclassi di "compatibilità geologica"		
SOTTO CLASSE	FATTORI CONDIZIONANTI	PRESCRIZIONI
1	- aree con inclinazione tra il 15 e 30%	- indagine geognostica finalizzata ad accertare la buona e uniforme qualità geotecnica dei terreni; - verifica dei movimenti terra e di eventuali opere di sostegno; - impermeabilizzazione degli interrati,
2	- Terreni compressibili e con difficoltà di drenaggio	- indagine geognostica finalizzata ad accertare i parametri geotecnici del terreno; - accurata impermeabilizzazione degli interrati contro la infiltrazione acque meteoriche dalla superficie o acque consortili irrigue;
3	- Aree esondabili e/o soggette a ristagno idrico	- mitigazione del rischio idraulico (bacini di laminazione, sistemazione della rete idrografica al fine di eliminare le situazioni di saturazione idrica superficiale; - eventuali interrati saranno ben isolati e privi di accessi diretti dall'esterno (rampe). - gli interventi non potranno, comunque, interessare l'area di falda;
4	- Zone di risorgiva	- rispetto delle limitazioni previste nel caso di prelievo idropotabile (art. 18 precedente); - divieto di piani interrati aventi interferenza con le falde di risorgiva.

A norma del D.M. 14.01.2008 tutti gli interventi edilizi e infrastrutturali che comportano movimenti di terra e/o scavi e/o interferenze con la falda acquifera e, quindi, per le aree di cui ai precedenti fattori condizionanti n° 2 – 3 – 4) e la cui realizzazione possa recare danno o pregiudizio al patrimonio esistente o alla stabilità e qualità ambientale delle aree limitrofe e del sottosuolo, sono assoggettati a *verifica di compatibilità del sito* rilevabile dai contenuti di preventiva e specifica *relazione geologica*, che costituirà parte integrante della documentazione progettuale e le cui risultanze e prescrizioni dovranno essere esplicitamente richiamate mediante apposita certificazione del Progettista.

La relazione dovrà essere corredata da cartografia geologico-tecnica a scala idonea per rilevare e rappresentare le attitudini delle unità del terreno interessate con particolare riferimento alle caratteristiche litologiche-tecniche, ai processi geomorfologici in atto e alle condizioni di rischio geologico-idraulico esistenti e valutabili per un intorno di ampiezza tale da poter interagire con l'intervento in progetto.

La verifica della compatibilità del sito, potrà apportare limitati affinamenti dei fattori condizionanti, purché il relativo progetto di compatibilità idraulica sia assentito dagli organi competenti. (D.M. 14.01.2008).

24.2 – Aree non idonee

- D. Lgs 152/2006
- P.A.T.I. art. 46
- P.A.I. del fiume Piave – L. 267/98 – 365/2000 – Comitato Istituzionale 9/11/2012

Il P.I. individua le aree del territorio comunale, con caratteristiche non idonee alle trasformazioni urbanistiche ai fini edificatori.

In tali ambiti è vietato qualsiasi intervento di nuova edificazione, fatti salvi quelli di messa in sicurezza del sito e gli interventi atti al miglioramento del sistema naturalistico-ambientale.

Sugli edifici esistenti sono ammessi esclusivamente gli interventi di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione, senza alcun ampliamento.

Non sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione, ancorché sullo stesso sedime.

Sono ammessi, solo, interventi di accorpamento dei volumi legittimi esistenti, purché senza alcun aumento volumetrico e purché siano realizzate le opere di messa in sicurezza del sito, di cui al precedente paragrafo, sulla base di un'accurata indagine idrogeologica e geologica finalizzata ad accertare l'omogeneità stratigrafica e i parametri geotecnici del terreno, sempre in accordo con le prescrizioni derivanti dallo studio di "Microzonazione sismica" (DGRV 1572/2012) allegato al presente P.I. Qualsiasi intervento edilizio di accorpamento non potrà, comunque, interessare le fasce di rispetto di cui al precedente art. 17.

In queste aree sono consentite la realizzazione di aree boscate e i relativi lavori di piantumazione; inoltre, per la loro visione di naturalità sono altresì consentiti la realizzazione di percorsi ciclopedonali e quant'altro necessario al recupero dell'ambiente naturalistico del sito.

- Oltre alle aree graficate nelle tavole di P.I., debbono intendersi come aree non idonee all'edificazione le seguenti aree:

24.2.1- Aree con inclinazione superiore a 30°

PATI art. 46.1 N.T.

Sono aree che non si prestano a nessun tipo di edificazione per la loro configurazione geomorfologica. L'inclinazione dovrà essere calcolata ponderatamente sull'intero ambito fondiario oggetto di intervento.

24.2.2- Aree di valanga con pericolosità P2 (PAI del fiume Piave)

PATI art. 46.2 N.T.

D.P.C.M. 2 ottobre 2009

P.A.I. – Comitato 9/11/2012

Vengono riportate le aree individuate nel PAI del fiume Piave.

Per queste aree valgono le norme specifiche di tutela e salvaguardia definite dall'Autorità di Bacino (ai sensi delle leggi L. 267/98 e 365/2000 – Adozione del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo – Piave – Comitato Istituzionale 9/11/2012 – G.U. 280/2012).

24.2.3 - Aree di valanga pericolosità P3 (PAI del fiume Piave)

PATI art. 46.3 N.T.

Vengono riportate le aree individuate nel PAI del fiume Piave. Per le stesse valgono le norme specifiche di tutela e salvaguardia definite dall'Autorità di Bacino di cui sopra.

24.2.4 - Le Doline

PATI art. 46.4 N.T.

Sono elementi puntuali individuati dal PAMAG che rivestono notevole interesse nella conservazione dell'assetto geologico e geo-morfologico del Grappa.

Il P.I. integra la schedatura dei siti e definisce gli interventi finalizzati alla loro valorizzazione, anche nel contesto di interventi di riqualificazione degli ambiti circostanti.

In questi siti sono vietati:

- l'occlusione e/o la chiusura totale o parziale delle doline;
- l'alterazione morfologica delle aree di contorno;
- la discarica e l'abbandono di rifiuti;
- la piantumazione di essenze arboree che comportino una diminuita percezione del sito.

Sono ammessi nel raggio di 50 mt esclusivamente interventi di protezione del sito (recinzione – cartellonistica ecc.)

Tali interventi dovranno essere attuati conformemente alle indicazioni contenute nei "sussidi operativi" P.A.M.A.G.

24.2.5 - Le aree soggette a fenomeni franosi di vario tipo

PATI art. 46.5 N.T.

Sono aree puntualmente individuate nella Tav. 1.3.3.

In queste aree è vietato qualsiasi intervento di trasformazione del territorio con la sola esclusione delle opere di difesa e ripristino dei versanti.

Gli interventi di messa in sicurezza del sito dovranno di norma essere eseguiti con le tecniche della bioingegneria forestale, conformemente alle tipologie d'intervento definite dai "sussidi operativi" allegati al PAMAG.

24.2.6 - Le aree di frana

PATI art. 47 N.T.

Il P.I. individua un'area di frana lungo il crinale del Pra' Tondo a confine tra i comuni di Paderno del Grappa e Possagno sui tornanti della strada S. Liberale – Vedetta, nonché in località Casa del Sacro Cuore a confine con il comune di Cavaso del Tomba.

Gli interventi di messa in sicurezza del sito sono gli unici interventi ammessi. Essi dovranno di norma essere eseguiti con le tecniche della bioingegneria forestale conformi alle tipologie d'intervento definite dai "sussidi operativi" allegati al PAMAG.

24.2.7 - Le aree soggette a valanghe

PATI art. 49 N.T.

Sono aree puntualmente definite dalla Tavola 1.3.3 in affinamento delle aree P.A.I.

Valgono le prescrizioni di cui ai precedenti punti 2 e 3.

24.2.8 - Aree esondabili o a ristagno idrico

PATI art. 48 N.T.

La Tav.1.3.3 individua le aree esondabili che dovranno essere oggetto di uno studio finalizzato ad interventi di miglioramento della rete idrografica con eliminazione degli elementi di ostruzione del deflusso idrico.

Tali opere necessarie alla riduzione del dissesto saranno predisposte congiuntamente al Consorzio di Bonifica competente per territorio.

L'edificabilità è di norma non consentita: è ammessa solo ed esclusivamente dopo verifica ex D.M. 14.01.2008 (art. 24.1 precedente).

24.2.9 - Le aree di risorgiva PATI art. 50 N.T.

Trattasi di ambiti dove l'acqua affiora dopo percorsi sotterranei.
Valgono le prescrizioni di cui al precedente art. 24.1 (Zone di risorgiva).

La Compatibilità idraulica ai fini urbanistici

Tutti gli interventi di trasformazione del territorio debbono essere sottoposti preliminarmente alle seguenti verifiche:

- 1) Gli invasi esistenti (scoline, fossati, ecc.) non devono essere oggetto di opere di riduzione, se non prevedendo adeguate misure di compensazione;
- 2) La pavimentazione di superfici di grandi dimensioni (ad es. parcheggi) deve essere realizzata con materiali drenanti e/o comunque prevedere opere di compensazione;
- 3) Interventi che comportino impermeabilizzazioni e quindi riduzione dei volumi di invaso devono essere accompagnati da adeguate soluzioni progettuali di compensazione finalizzati a mantenere ed incrementare la capacità di infiltrazione dei suoli. I volumi di invaso potranno essere ottenuti, ad esempio, con vasche di accumulo, materassi drenanti, casse di espansione, sovradimensionamenti delle condotte per le acque meteoriche, realizzazione di nuove fossature e zone a temporanea sommersione nelle aree a verde. Si richiama l'indirizzo dato dal Consorzio di Bonifica competente di compensare le riduzioni di invaso conseguenti alle urbanizzazioni prevedendo un volume invaso fra la quota di massima piena e la quota del livello idraulico ordinario, non inferiore a 300 m³/ha di area urbanizzata. Ai fini dell'incremento di invaso è possibile altresì prevedere risezionamenti ed allargamenti di canali consorziali;
- 4) Al fine di assicurare la massima permeabilità possibile degli spazi non edificati, ogni intervento edilizio di nuova costruzione (compresi gli ampliamenti degli edifici esistenti), è subordinato, sulla base di specifica indicazione della relazione geologica e geotecnica di progetto, alla realizzazione di interventi di permeabilizzazione del suolo;
- 5) I presenti indirizzi si applicano anche alla realizzazione di opere pubbliche ed infrastrutture. In particolare per le strade di collegamento dovrà essere assicurata la continuità del deflusso delle acque fra monte e valle dei rilevati. Nella realizzazione di piste ciclabili si dovrà evitare, ove possibile, il tombinamento di fossi prevedendo, invece, il loro spostamento o altre idonee soluzioni;
- 6) Per la prevenzione del rischio i corsi d'acqua vanno rispettati e valorizzati. Occorre creare le condizioni perché i corsi d'acqua possano essere mantenuti in efficienza senza eccessivi oneri e non risultino marginalizzati dalle previsioni urbanistiche. In particolare è opportuno collocare le aree a verde delle nuove urbanizzazioni lungo i corsi d'acqua, ad evitare che i nuovi lotti confinino con i corsi d'acqua stessi;

Nella progettazione di edifici, infrastrutture o reti di raccolta acque meteoriche si dovrà provvedere all'individuazione e rispetto delle vie di deflusso dell'acqua per garantirne la continuità e per eliminare le zone di ristagno indesiderate.

7) Contenuti minimi della Valutazione di Compatibilità Idraulica

7.1 Norme generali

La verifica della compatibilità idraulica è obbligatoria per ogni intervento di trasformazione o riqualificazione urbanistica (P.U.A. ex art.19 L.R.11/2004).

Tale verifica deve essere assentita dal Consorzio di Bonifica, ovvero dal Genio Civile, per quanto di competenza.

Le norme e prescrizioni idrauliche, dovranno inoltre essere espressamente esplicitate anche nelle concessioni ed autorizzazioni edilizie, nonché, in fase di collaudo e rilascio di agibilità, va verificato il rispetto delle prescrizioni stesse.

Gli allegati ai progetti relativi alla Valutazione di Compatibilità Idraulica dovranno essere redatti da un tecnico competente e riguardare la situazione idraulica in cui viene inserita la costruzione o lottizzazione (presenza e natura di canali, manufatti, tubazioni, quote relative, ecc.) e l'impatto idraulico delle stesse.

Faranno riferimento ad un tempo di ritorno di 50 anni ed alla curva di possibilità pluviometrica. Di seguito viene riportata l'equazione di possibilità pluviometrica con un tempo di ritorno di 50 anni da utilizzare nelle valutazioni necessarie per garantire l'invarianza idraulica dei nuovi interventi.

$$h = 56,7 \cdot t^{0,343} \text{ [mm]}$$

Tale equazione è stata ricavata dalle registrazioni orarie relative alla stazione di Pove del Grappa per gli anni dal 1986 al 2001. Rimane inteso che appena sarà disponibile un periodo di osservazione adeguato, potranno essere utilizzate le curve di possibilità pluviometrica relative alla stazione di Crespano del Grappa.

La relazione dovrà descrivere in maniera esaustiva i provvedimenti compensativi o mitigatori che il proprietario del bene ritiene di porre in essere, anche con riferimento a fossati, compluvi, invasi, tubazioni di convogliamento acque, eventualmente esistenti nell'area di intervento o ai confini della medesima.

In generale, inoltre, le valutazioni di compatibilità idraulica dovranno evidenziare il rispetto della "trasparenza idraulica" delle nuove urbanizzazioni, ovvero, dimostrare che la trasformazione territoriale non impedisce o modifica i deflussi della rete superficiale esistente.

È preferibile che le opere di mitigazione trovino allocazione, anziché all'interno dei singoli lotti, unitariamente in aree ad uso pubblico, quali ad esempio nelle aree a verde: di ciò dovrà quindi essere tenuto conto fin dalla progettazione urbanistica-architettonica preliminare.

Il calcolo del volume compensativo di invaso dovrà essere fatto ricercando la durata di precipitazione che massimizza la differenza tra volume attuale e il volume che verrà scaricato in seguito all'attuazione del nuovo intervento di urbanizzazione.

Il volume di compenso sarà calcolato con la nota equazione dei serbatoi:

$$V_{COMP.} = (Q_{IN} - Q_{OUT}) \cdot \Delta t$$

dove:

$V_{COMP.}$: volume di compenso;
 Q_{IN} : afflusso meteorico;
 Q_{OUT} : portata massima scaricabile;
 Δt : intervallo di tempo che massimizza il volume di compenso.

In caso di terreni ad elevata capacità di accettazione dei deflussi (coefficiente di filtrazione maggiore di 10-3 m/s e una frazione limosa inferiore al 5%) e in presenza di una falda freatica sufficientemente profonda, è possibile realizzare sistemi di infiltrazione da collocare negli strati superficiali del sottosuolo (batterie di pozzi perdenti e/o trincee drenanti) in cui convogliare parte dei deflussi meteorici prodotti. Si dovrà accertare che tali sistemi di dispersione non creino interferenze con vene o vie preferenziali di deflusso esistenti.

In generale, il massimo volume che può essere attribuito al sistema di smaltimento delle acque nel sottosuolo non deve eccedere al 50% del volume complessivo da contenere per raggiungere gli obiettivi di invarianza idraulica.

Solo in questo caso nel calcolo del volume di invaso possono essere escluse tutte le aree per le quali è possibile l'asservimento a sistemi di dispersione negli strati superficiali del sottosuolo (es. coperture).

7.2 Metodologia di calcolo della portata di progetto

Tra i molti modelli di tipo analitico/concettuale di trasformazione afflussi-deflussi disponibili in letteratura si suggerisce di fare riferimento a tre che trovano ampia diffusione in ambito internazionale e nazionale:

- il Metodo Razionale, che rappresenta nel contesto italiano la formulazione sicuramente più utilizzata a livello operativo;
- il metodo dei Curve Number proposto dal Soil Conservation Service (SCS) americano [1972] ora Natural Resource Conservation Service (NRCS);
- il metodo dell'invaso.

Tuttavia, soprattutto per gli interventi a maggiore impatto, è consigliabile produrre stime delle portate con più metodi diversi e considerare ai fini delle decisioni i valori più cautelativi o comunque ritenuti appropriati dal progettista in base alle opportune considerazioni caso per caso.

7.3 Valutazione del coefficiente di deflusso

Il coefficiente di deflusso medio ϕ potrà essere valutato, una volta individuate le aree con caratteristiche omogenee (a verde, impermeabili, ecc.) assegnando a ciascuna di esse un prefissato valore convenzionale del coefficiente di deflusso, con riferimento alla successiva tabella

In funzione della loro estensione, il valore di ϕ dovrà essere valutato con una media ponderale sull'area.

Tabella dei valori convenzionali dei coefficienti di deflusso (D.G.R. 1841/19.06.2007)



TIPO DI SUPERFICIE	VALORE CONVENZIONALE DEL COEFFICIENTE DI DEFLUSSO
Aree agricole	0,1
Superfici permeabili (area a verde)	0,2
Superfici semipermeabili (grigliati drenanti con sottostante materasso ghiaioso, strade in terra battuta, stabilizzato, ecc.)	0,6
Superfici impermeabili (tetti, terrazze, strade, piazzali)	0,9

7.4 Individuazione delle misure compensative per classi di interventi

Per l'individuazione delle misure compensative e di mitigazione del rischio di dettaglio, si ritiene utile riportare la classificazione degli interventi di trasformazione delle superfici introdotta dall'allegato tecnico alla citata D.G.R. 1841/07.

7.4.1 Trascurabile impermeabilizzazione potenziale

Per interventi che interessano aree di superficie inferiore a 1000 m² di superficie totale territoriale dell'intervento, nell'ambito della verifica di compatibilità idraulica saranno previsti sistemi idonei al trattenimento delle acque piovane gravanti su superfici impermeabili, quali tetti ed aree pavimentate facenti riferimento alle pertinenze del lotto edificato, per il tempo necessario a consentire un regolare smaltimento nella rete fognaria.

Di norma, per tali interventi:

- potrà essere realizzato un anello di raccolta delle acque meteoriche con tubazioni di adeguato diametro, comunque non inferiore a DN 500 mm, circoscritto all'edificio collettato, confluyente in un manufatto di laminazione, con idoneo foro di emissione posto alla quota di scorrimento della condotta medesima, dotato di stramazzo a quota tale da impedire il funzionamento a pressione della stessa.

Tale dispositivo, del quale dovrà essere garantita la costante manutenzione, deve consentire una portata allo scarico non superiore a quella antecedente la costruzione.

- per le superfici adibite a parcheggio, cortili e viali d'accesso, è preferibile l'uso di materiali drenanti ed assorbenti, posati su appositi sottofondi che garantiscano una buona infiltrazione nel terreno.

Il Comune può comunque disporre ulteriori verifiche e prescrizioni.

7.4.2 Modesta impermeabilizzazione potenziale

Per interventi su superficie totale territoriale compresa fra 0,1 e 1 ettaro oltre al dimensionamento dei volumi compensativi cui affidare funzioni di laminazione delle piene è opportuno che le luci di scarico non eccedano le dimensioni di un tubo di diametro 200 mm e che i tiranti idrici ammessi nell'invaso non eccedano il metro.

7.4.3 Significativa impermeabilizzazione potenziale

Per interventi su superficie totale territoriale compresa fra 1 e 10 ettari, o superficie di estensione oltre 10 ettari con grado di impermeabilizzazione inferiore al 30%, oltre alle altre indicazioni generali andranno dimensionati i tiranti idrici ammessi nell'invaso e le luci di scarico in modo da garantire la conservazione della portata massima defluente dall'area in trasformazione ai valori precedenti l'impermeabilizzazione.

7.4.4 Marcata impermeabilizzazione potenziale

Nel caso di marcata impermeabilizzazione, cioè per interventi su superficie totale territoriale superiore a 10 ettari con grado di impermeabilizzazione superiore al 30%, dovrà essere presentato uno studio idraulico di dettaglio molto approfondito, preferibilmente concordato con il competente Consorzio di Bonifica.

8) Norme idrauliche per l'edificazione

8.1 Strade e piazzali

Per le aree di sosta e movimentazione dei veicoli (sup. inferiori a 1500 m²) a servizio di aree residenziali, i deflussi meteorici devono essere consegnati al canale ricettore previo il passaggio per un pozzetto di decantazione con un volume minimo utile di 1 m³ per cui deve essere prevista una adeguata manutenzione.

Per le strade ed i piazzali adibiti a parcheggio autoveicoli esterni ai lotti edificabili dove insistono edifici ad uso industriale o commerciale, o comunque per aree di sosta e movimentazione dei veicoli superiori a 1500 m², le acque meteoriche di dilavamento vanno raccolte e condotte ad un manufatto di sedimentazione e disoleazione appositamente dimensionato per il trattamento delle acque di prima pioggia.

Le acque meteoriche vanno prioritariamente condotte al sistema di smaltimento superficiale quali fossati o corsi d'acqua. E' comunque possibile prevedere lo scollamento negli strati superficiali del sottosuolo per le acque di piena (acque di seconda pioggia).

Il volume di acqua di prima pioggia, salvo diverse indicazioni degli Enti competenti, è inteso come una lama d'acqua di 5 mm distribuita uniformemente sulla superficie pavimentata; la durata convenzionale dell'evento è fissata in 15 minuti.

Le acque raccolte sulle aree di stoccaggio e movimentazione materiali sono assimilate agli scarichi di tipo produttivo e quindi soggette alle procedure di autorizzazione come da normativa vigente.

8.2 Linee di raccolta delle acque meteoriche

Nella progettazione di piani urbanistici attuativi e di singoli interventi edilizi dovrà essere garantita la salvaguardia delle vie di deflusso esistenti in modo da evitare ristagni idrici.

Le linee di smaltimento delle acque meteoriche dovranno essere ispezionabili con pozzetti di idonee dimensioni posti a non più di 40 m di distanza.

I tratti di fognatura dovranno avere pendenze tali da aumentare i tempi di corruzione, ma comunque non inferiori ai limiti che garantiscano l'autopulizia delle condotte.

Non sono ammesse in qualunque caso fognature miste.

L'acqua meteorica defluente dalle coperture potrà essere smaltita direttamente negli strati superficiali del sottosuolo o, preferibilmente, recuperata in apposite cisterne o vani di accumulo ed utilizzata per scopi non potabili.

La superficie delle coperture e delle aree collegate – tramite rete separata da quella di giardini e piazzali – ad un sistema di dispersione appositamente dimensionato, potranno essere scomutate dal calcolo dei volumi di compenso.

8.3 Prescrizioni su invasi

Gli invasi compensativi possono essere ottenuti mediante:

- invasi concentrati a cielo aperto (laghetti);
- sovradimensionamento della rete di fognatura;
- vasche di accumulo interrate.

Il volume di compenso complessivo è dato dai contributi dei singoli invasi.

Il collegamento tra la rete fognaria e tali aree di espansione deve garantire una ritenzione grossolana dei corpi estranei in modo da evitare che eventuali rifiuti rimangano nell'area.

Gli invasi superficiali ottenuti realizzando una depressione del terreno, devono avere una pendenza minima dell'1‰ verso lo sbocco, in modo da garantire il completo vuotamento dell'area ed evitare così ristagni di acqua.

La linea di smaltimento delle acque meteoriche deve garantire il completo vuotamento degli invasi e di conseguenza il piano di scorrimento deve essere ad una quota inferiore a quella del fondo dell'invaso. In alternativa si potrà installare un idoneo sistema di sollevamento che scaricherà nel ricettore la massima portata ammessa.

Gli invasi concentrati andranno localizzati preferibilmente a valle delle zone urbanizzate o da urbanizzare o lungo le sponde di rogge o canali a valenza pubblica (di competenza consorziale, comunale o regionale), anche per consentire interventi di manutenzione.

Le vasche di accumulo interrato devono essere facilmente ispezionabili e di agevole pulizia.

8.4 Sistemi di dispersione: trincee e pozzi drenanti

Il singolo pozzo o trincea, deve essere preceduta da un pozzetto di decantazione ispezionabile per l'ordinaria manutenzione in modo da rimuovere il materiale fino depositato.

La distanza tra pozzi successivi deve essere almeno pari a 2 volte l'altezza del pozzo stesso.

Realizzato lo scavo è necessario creare un idoneo sottofondo (la migliore soluzione progettuale vorrebbe la realizzazione di un piccolo cordolo d'appoggio in cls) per la posa del primo degli anelli forati.

Particolare cura deve essere posta nella selezione dei ciottoli da porre in opera attorno agli anelli prefabbricati o attorno la condotta disperdente. Questo materiale deve avere una pezzatura il più possibile regolare e dimensioni compresa tra i 10 e i 30 cm, deve garantire la funzionalità dell'opera, è necessario che lo spessore attorno gli anelli dei ciottoli sia di almeno 50 cm.

Per facilitare la manutenzione dei pozzi è opportuna la posa in opera nel fondo del pozzo di un idoneo geotessuto da sostituire nel corso delle manutenzioni ordinarie delle batterie di perdenti.

La batteria di pozzi o la trincea drenante, deve essere collegata alla rete di smaltimento superficiale mediante un troppo pieno di sicurezza.

8.5 Manufatto di scarico

Prima dell'immissione nel ricettore finale, sia esso un corso d'acqua o un collettore fognario, dovrà essere sempre previsto un manufatto per assicurare che l'immissione dei volumi accumulati negli invasi compensativi avvenga in maniera controllata.

Tale manufatto di consegna dovrà essere ispezionabile e dotato di un setto divisorio su cui deve essere montata una piccola paratoia di acciaio, regolabile per garantire lo scarico della sola portata ammessa.

Alla quota di massimo invaso sarà realizzata una soglia sfiorante di sicurezza dimensionata sulla portata massima di progetto.

Inoltre, nel caso in cui un intervento di trasformazione territoriale vada ad accorpate aree che scolano in corsi d'acqua differenti, e per ragioni tecniche si decida di realizzare un unico scarico verso uno solo dei corsi d'acqua, è necessario garantire e dimostrare che la massima portata immessa non sarà superiore a quella che, prima della trasformazione, veniva immessa nel medesimo corso d'acqua; quest'ultima valutata in funzione del coefficiente idrometrico fornito dal competente Consorzio di Bonifica.

8.6 Tombinamenti

In riferimento alla pianificazione regionale e specificatamente dei contenuti dei Piani Generali di Bonifica non potranno essere autorizzati interventi di tombinamento o di chiusura di fossati esistenti, di qualsiasi natura essi siano, a meno che non si verifichi una delle seguenti condizioni e previo parere del Consorzio di Bonifica competente:

- evidenti e motivate necessità attinenti la sicurezza pubblica;
- giustificate motivazioni di carattere igienico sanitario;
- l'intervento sia concordato e approvato dal Consorzio di Bonifica.

La realizzazione di nuovi accessi carrai dovrà essere accompagnata da un provvedimento autorizzatorio, che tenga conto non solo delle esigenze di sicurezza stradale, ma anche degli aspetti idraulici.

In linea generale dovrà essere dimostrato:

- il rispetto della sezione del fosso con la scelta di una dimensione adeguata della tubazione;
- il mantenimento della livelletta del fosso mediante rilievo preventivo delle quote di fondo immediatamente a monte e a valle.

È consigliabile, ove possibile, non scendere sotto gli 800 mm; scendere sotto i 600 mm di diametro aumenta la probabilità di formazione di ostruzioni a causa di vegetazione e sedimenti.

8.7 Manutenzioni

I frontisti privati hanno degli obblighi nei riguardi della buona gestione e manutenzione del territorio, curando la manutenzione delle opere minori, non solo quando queste siano di interesse particolare dei propri fondi, ma comuni a più fondi e necessarie per dare scolo alle acque o per completare le funzionalità delle opere di competenza dell'Amministrazione comunale. La manutenzione è comunque necessaria per non recare pregiudizio alle opere, anche se demaniali.

Qualora un proprietario ometta di eseguire tali lavori di manutenzione ordinaria vi provvederà l'Ente competente, a richiesta anche di uno solo degli interessati ed in nome e per conto loro. Il provvedimento di approvazione del progetto di tali opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei relativi lavori. La ripartizione degli oneri per i lavori, siano essi comuni a più fondi o relativi ad un solo fondo, è effettuata dall'Ente stesso.

8.8 Quota di imposta dei fabbricati

Le quote d'imposta degli interventi edilizi ed urbanistici non debbono comportare limitazioni alla capacità di deflusso delle acque dei terreni circostanti, né produrre una riduzione del volume di invaso preesistente.

Il calpestio del piano terra degli edifici di nuova costruzione deve essere fissato ad una quota tale da non consentire l'ingresso delle acque di possibili allagamenti interessanti le aree esterne.

Qualora non esistano studi idraulici di dettaglio o analisi a livello di bacino e non sia possibile definire analiticamente una quota assoluta di non superamento, il piano di imposta dei fabbricati sarà fissato ad una quota superiore di almeno 20-40 cm, da stabilirsi in relazione alle condizioni di rischio idraulico della zona in esame, rispetto al piano stradale o al piano di campagna medio circostante. Tale piano di imposta è da prevedere anche più alto in presenza di comprovate esigenze di sicurezza idraulica. Nei centri storici questo sovrizzo deve essere reso compatibile con eventuali allineamenti di altri fabbricati.

Gli eventuali piani interrati dovranno essere impermeabilizzati al di sotto del calpestio del piano terra e le aperture – quali rampe o bocche di lupo – previste solo a quote superiori.

8.9 Salvaguardia delle zone limitrofe ai corsi d'acqua

Qualora si interessino zone di espansione dei corsi d'acqua, fermo restando il vincolo di 10 m per i corsi d'acqua consortili, non è permesso il progressivo aumento di quota dei terreni limitrofi ai corsi d'acqua non interessati da urbanizzazioni pregresse, al fine di privilegiare la funzione di laminazione delle piene svolte da tali aree.

8.10 Posizionamento in sicurezza di cabine ed impianti elettrici

Per le nuove installazioni di cabine elettriche di distribuzione pubblica, comprese quelle di consegna di Media Tensione e trasformazione, collegate a linee con tensione nominale pari o inferiore a 30 kV, ancorché presenti entro il volume di altri edifici, devono essere collocate al di sopra del piano campagna, fuori da avvallamenti e/o abbassamenti dello stesso, e comunque in una posizione che ne garantisca la funzionalità anche in caso di fenomeni di allagamento delle aree circostanti.

La realizzazione di impianti di sollevamento di persone o cose, sia pubblici, sia privati, deve uniformarsi a criteri tali da garantire l'esercizio in sicurezza delle attrezzature costituenti l'impianto anche nel caso di interruzione dell'energia elettrica, almeno per il tempo necessario a consentire l'evacuazione o lo sgombero degli ambienti residenziali, commerciali e di servizio.

I locali interrati o seminterrati di nuova realizzazione e ogni infrastruttura realizzata a quota inferiore del piano campagna, devono essere dotati di impianti idonei al sollevamento delle acque in recipienti tali da poter garantire adeguata capienza anche in caso di allagamento delle aree esterne ed in assenza di energia elettrica.

Nella progettazione di nuovi impianti e reti tecnologiche quali impianti di semaforia, segnaletica elettronica ed illuminazione pubblica, stazioni radio per le telecomunicazioni, punti di diffusione del segnale per reti wireless, cancelli o meccanismi di apertura/chiusura automatizzate, devono essere adottati gli accorgimenti utili a garantire il corretto funzionamento o lo sblocco manuale, in assenza di energia elettrica, anche in condizioni di allagamento delle aree esterne.

Si rilascia a richiesta dell'ing. Poalo Andreatta per gli usi consentiti dalla legge, in carta resa legale.

Il Responsabile del procedimento

Francesca Quarisa

